

SCHEDA DI LETTURA
del Decreto Legge n. 100 del 12 giugno 2026
convertito senza modificazioni dalla Legge n. 145 del 7 agosto 2026

A cura

dell'Area della Contrattazione, Politiche industriali e Politiche del Lavoro – CGIL Nazionale
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza – INCA CGIL Nazionale

Normativa di riferimento

- Regolamento Ue n. 2024/1348 in materia di procedura comune protezione internazionale nell'Ue, di seguito APR;
- Regolamento Ue n. 2024/1356 in materia di accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi Terzi alle frontiere esterne, di seguito Regolamento screening;
- il Regolamento Ue n. 2024/1349 in materia di procedura di rimpatrio di frontiera;
- il Regolamento Ue n. 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della immigrazione, di seguito indicato AMMR;
- il Regolamento Ue n. 2024/1358, di seguito Eurodac;
- Decreto-Legge n. 100/2026 convertito senza modificazioni dalla Legge n. 145/2026
- Decreto-Legge n. 144 del 7 agosto 2026
- Decreto del Ministro dell'Interno del 21 luglio 2026
- Circolari di riferimento:
 - Ministero dell'Interno n. 28722 del 9 giugno 2026
 - Ministero dell'Interno n. 47219 del 12 giugno 2026
 - Commissione nazionale per il diritto di asilo n. 5867 del 10 giugno 2026

Aggiornata al

31 agosto 2026

INDICE

1. [PREMESSA](#)
 - [Gli aggiornamenti](#)
 - [Introduzione](#)
2. [LA PROCEDURA SCREENING \(Regolamento Ue n. 2024/1356\)](#)
 - [Gli accertamenti](#)
 - [Le istituzioni competenti per gli accertamenti](#)
 - [I destinatari degli accertamenti](#)
 - [L'esclusione degli accertamenti](#)
 - [Gli accertamenti per i minori](#)
 - [La mancata autorizzazione all'ingresso](#)
 - [I termini degli accertamenti](#)
 - [L'obbligo di fornire i documenti di identità](#)
 - [Il fermo per accertamenti](#)
 - [Il fermo dei minori](#)
 - [La convalida del fermo e il ricorso per Cassazione](#)
 - [Il trattenimento per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti](#)
 - [Il mancato completamento degli accertamenti](#)
 - [I casi di interruzione](#)
 - [Il completamento degli accertamenti](#)
 - [Gli esiti della procedura degli accertamenti](#)
3. [LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE](#)
 - [La procedura](#)
 - [La manifestazione di volontà](#)
 - [La determinazione dello Stato competente](#)
 - [La registrazione – il rilascio del documento nominativo](#)
 - [La formalizzazione](#)
 - [Il regime transitorio](#)
4. [LE MISURE ADOTTABILI NEI CONFRONTI DEI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE](#)
 - [Il trattenimento](#)
 - [Il trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera](#)
 - [Le misure alternative al trattenimento](#)
 - [L'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico](#)
 - [La competenza per i ricorsi](#)
 - [Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino](#)

5. [Il rischio di fuga previsto dal D. Lgs. n. 25/2008](#)
6. [L'esame prioritario – La procedura accelerata](#)
7. [L'individuazione delle zone di frontiera e di transito](#)
8. [La procedura accelerata di frontiera](#)
 - [I presupposti per l'applicazione della procedura di frontiera](#)
 - [I presupposti per la procedura accelerata di frontiera](#)
 - [Le esclusioni dalla procedura di frontiera – Le vulnerabilità](#)
 - [La domanda di protezione internazionale](#)
 - [Il trattenimento dello straniero durante la procedura in frontiera](#)
 - [Le misure alternative al trattenimento](#)
 - [L'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico](#)
 - [I termini](#)
 - [Il ricorso nella procedura di frontiera](#)
9. [La domanda manifestamente infondata](#)
10. [I casi di inammissibilità della domanda](#)
11. [La decisione della Commissione Territoriale](#)
12. [L'impugnazione delle decisioni](#)
13. [Il ritiro implicito della domanda](#)
14. [Il rischio di fuga ai fini dell'espulsione](#)
15. [Il ricorso per Cassazione](#)
16. [Eurodac – l'interoperatività delle banche dati](#)
17. [Il potenziamento delle Commissioni Territoriali](#)
18. [L'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate](#)
19. [Le disposizioni transitorie](#)

1. PREMESSA

Gli aggiornamenti

Il D.L. n. 100/2026 è stato convertito senza modificazioni dalla Legge n. 145/2026. Quest'ultima è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8.08.2026 ed è entrata in vigore il 9.08.2026. Per comodità, nel proseguo di questa scheda di lettura, si continuerà a riferirsi al D.L. n. 100/2026.

L'art. 7 comma 1 lettera c) del D.L. n. 144 del 7 agosto 2026 contenente le *“Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”* – entrato in vigore l'8.08.2026 – ha sostituito l'articolo 16 del D.L. n. 100/2026, relativo all'istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione dei Tribunali, di cui si dirà nel paragrafo n. 18 della presente scheda di lettura.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10.08.2026, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 luglio 2026 recante *“Integrazione delle zone di frontiera o di transito”*, previsto dall'articolo 11 del D.L. n. 100/2026, che integra il Decreto del Ministro dell'Interno del 5.08.2019 *“Individuazione delle zone di frontiera o di transito ai fini dell'attuazione della procedura accelerata di esame della richiesta di protezione internazionale”*. L'approfondimento verrà trattato nel paragrafo n. 7 della presente scheda. ([ritorna all'indice](#))

Introduzione

Il Capo II del D.L. n. 100/2026 (di seguito “Decreto”) contiene le prime disposizioni di adeguamento al nuovo Patto Europeo per la Migrazione e l'Asilo intervenendo in maniera significativa sulla disciplina che regola le procedure tese al riconoscimento della protezione internazionale, in particolare quelle di frontiera. Il Decreto recepisce nell'ordinamento interno una parte dei regolamenti europei divenuti applicabili dal 12 giugno 2026, introducendo nuove procedure, nuovi termini procedurali e nuove competenze per le amministrazioni coinvolte. Ne deriva un profondo riassetto della disciplina nazionale, caratterizzato da una riorganizzazione dell'intero iter procedimentale, ridisegnando l'intero percorso di accesso alla protezione internazionale, introducendo una netta distinzione tra la fase di screening, la manifestazione della volontà, la registrazione e la formalizzazione della domanda di protezione.

Particolare rilievo assume la nuova procedura di screening, applicabile ai cittadini di Paesi terzi individuati alle frontiere esterne o rintracciati in posizione di soggiorno irregolare, finalizzata all'identificazione, ai controlli di sicurezza, sanitari e delle vulnerabilità, nonché alla raccolta dei dati biometrici.

Il decreto disciplina, inoltre, una specifica procedura di frontiera, destinata alle domande di protezione internazionale presentate nelle ipotesi previste dalla normativa comunitaria, prevedendo tempi procedurali ridotti, specifiche misure in materia di trattenimento e una disciplina processuale dedicata.

Accanto a tali novità, viene profondamente modificata anche la procedura ordinaria di presentazione della domanda di protezione internazionale, che si articola ora in fasi autonome e successive, con una diversa

ripartizione delle competenze tra Questure, Uffici di Polizia di Frontiera, Commissioni territoriali e gli altri soggetti coinvolti.

La presente scheda di lettura ha l'obiettivo di fornire una ricostruzione sistematica delle principali innovazioni introdotte dal Decreto-Legge n. 100/2026, evidenziando le modifiche normative, i nuovi adempimenti procedurali e i principali profili operativi di interesse per gli operatori del patronato. ([ritorna all'indice](#))

2. LA PROCEDURA SCREENING (Regolamento Ue n. 2024/1356)

Il recepimento, attraverso gli articoli 11 e 12 del D.L. n. 100/2026, della procedura di screening alle frontiere esterne dell'Unione europea, introdotta dal Regolamento Ue n. 2024/1356, svela la vera natura del Patto Europeo per la Migrazione e l'Asilo. La misura si inserisce in un impianto normativo che rafforza il controllo e la gestione dei movimenti migratori alle frontiere esterne dell'Unione, con il rischio di comprimere le garanzie riconosciute ai richiedenti protezione internazionale nella fase di accesso alla procedura di asilo, trasformando le frontiere esterne in "zone d'eccezione".

Lo screening costituisce una fase preliminare obbligatoria finalizzata all'identificazione dei cittadini di Paesi terzi che attraversano irregolarmente la frontiera esterna o che si trovano in una condizione di irregolarità sul territorio che successivamente decidono di presentare una domanda di protezione internazionale. Durante tale procedura vengono effettuati accertamenti relativi all'identità, alla nazionalità, alle condizioni di vulnerabilità, allo stato di salute e ai profili di sicurezza dell'interessato, nonché le attività di fotosegnalamento e registrazione nei sistemi informativi previsti dalla normativa europea o, nei casi previsti dalla legge, verso le procedure di rimpatrio.

Più che un mero strumento amministrativo, questo impianto normativo istituzionalizza la "*finzione giuridica di non ingresso*", in base alla quale la persona viene considerata, sotto il profilo giuridico, come non ancora entrata nel territorio dello Stato pur essendo fisicamente presente. Tale procedura rischia, di fatto, di legittimare forme di trattenimento, di limitazione delle libertà di circolazione dei soggetti interessati e di ridurre l'effettività delle garanzie riconosciute ai richiedenti asilo proprio nella fase più delicata, quando si trovano alle frontiere e possono incontrare maggiori difficoltà nell'accedere all'assistenza legale, al supporto delle organizzazioni sociali che possono offrire assistenza. ([ritorna all'indice](#))

Gli accertamenti

Gli articoli 5 e 7 del Regolamento Ue n. 2024/1356 ("*screening*") prevedono che vengano eseguiti gli **accertamenti preliminari obbligatori per i cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni di ingresso, intercettati alle frontiere esterne o che soggiornano illegalmente, inclusi coloro che chiedono protezione internazionale** (circolare Ministero dell'Interno n. 28722 del 09/06/2026). Le norme nazionali di riferimento sono gli articoli 10-ter e 10-quater TUI come modificati e inseriti dal Decreto.

Nei confronti dei suddetti cittadini stranieri sono previsti i seguenti accertamenti nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico:

1. **identificazione e verifica dell'identità** del migrante;
2. **rilevi biometrici**: rilevamento delle impronte digitali e delle foto da inserire nella banca dati Eurodac; sono sottoposti a fotosegnalamento tutti i cittadini stranieri di età non inferiore a sei anni;
3. **controllo di sicurezza**: verifica nelle banche dati per individuare eventuali minacce;

4. **controllo preliminare sullo stato di salute:** individuazione di eventuali necessità di assistenza sanitaria o di isolamento per motivi di salute pubblica;
5. **controllo preliminare delle vulnerabilità:** identificazione di minori, persone con esigenze specifiche o vittime di tratta, etc. (si rinvia al paragrafo “Le esclusioni della procedura di frontiera – Le vulnerabilità”)
6. **i dati raccolti confluiranno nel “modulo consuntivo telematico” del sistema informatico SIA;** le informazioni contenute nel modulo **sono messe a disposizione della persona interessata** in formato cartaceo ad eccezione degli esiti delle consultazioni delle banche dati; la persona sottoposta agli accertamenti ha la possibilità di indicare se le informazioni contenute nel modulo sono inesatte (circolari Ministero Interno n. 28722 del 09/06/2026 e n. 47219 del 12/06/2026).

Le Prefetture sono coinvolte nelle attività di supporto per i profili relativi all'accoglienza, nonché per i controlli di salute e delle vulnerabilità previsti dall'art. 12 del Regolamento Ue n. 2024/1356 (controlli sanitari e per l'individuazione delle vulnerabilità), secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'Interno in collaborazione con le amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate. A tale fine, il Ministero dell'Interno ha diffuso le procedure operative standard (Standard Operating Procedures - SOPs) per lo svolgimento dei predetti controlli preliminari. ([ritorna all'indice](#))

Le istituzioni competenti per gli accertamenti

Le attività di cui ai punti 1, 2, 3 del paragrafo precedente sono espletate dalla Questura ovvero dalla Polizia di Frontiera, competenti territorialmente.

Per quanto concerne i controlli preliminari sullo stato di salute (punto 4), da effettuare a seguito di rintraccio del cittadino straniero o della sua presentazione spontanea o dell'arrivo alle frontiere esterne, le istituzioni competenti dovranno definire a livello territoriale, uno specifico protocollo operativo con il coinvolgimento dei soggetti interessati (ASL, Croce Rossa e di altri enti competenti), finalizzato a garantire l'effettuazione dei controlli preliminari di salute nei termini previsti dal Regolamento UE n. 2024/1356, pari a 7 giorni per gli accertamenti alla frontiera esterne e 3 giorni per quelli effettuati all'interno del territorio nazionale (si legga il paragrafo dedicato).

I controlli preliminari sulle vulnerabilità di cui al punto 5) sono effettuati dal personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) ovvero dai mediatori dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) presenti presso le Questure. In assenza di tale personale, i controlli sono svolti da parte degli operatori della di Polizia di Stato debitamente formati (circolare del Ministero dell'interno n. 28722 del 09/06/2026).

Possono essere coinvolti in questi accertamenti anche enti non governativi, associazioni ed organizzazioni anti tratta, medici specialistici ecc.

L'accertamento della presenza delle vulnerabilità deve essere inserito nel modulo consuntivo. ([ritorna all'indice](#))

I destinatari degli accertamenti

L'articolo 10-ter del T.U.I, così come modificato, individua le categorie di cittadini stranieri nei cui confronti devono essere effettuati gli accertamenti previsti dal Regolamento UE n. 2024/1356.

La disciplina distingue tre diverse ipotesi, corrispondenti ai principali momenti in cui lo straniero può entrare in contatto con le autorità competenti: l'attraversamento irregolare della frontiera esterna o il soccorso in

mare; la manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale presso un ufficio di polizia di frontiera; il rintraccio sul territorio nazionale o il trasferimento da un altro Stato membro.

In ogni caso, potranno essere sottoposti agli accertamenti **solo i cittadini stranieri che sono entrati irregolarmente**, ad esempio senza visto di ingresso.

Per ciascuna di tali situazioni, si individua il luogo in cui devono essere svolti gli accertamenti, le autorità competenti e le disposizioni applicabili. Di seguito si riportano le diverse ipotesi previste dalla norma e le relative modalità di svolgimento degli accertamenti.

a) Il comma 1 dell'art. 10-ter TUI stabilisce che

- **il cittadino straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna**
- **oppure a seguito di operazioni di salvataggio in mare**

è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonché per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilità presso appositi punti di crisi. Questi ultimi sono allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 2024/1348.

Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuati gli accertamenti di cui agli **articoli 14 (identificazione o verifica dell'identità), 15 (controllo di sicurezza) e 16 (intese per l'identificazione e per i controlli di sicurezza)** del medesimo regolamento riportati in dettaglio sopra, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, sulla base delle procedure operative predisposte dal Ministero dell'interno.

- b) Nei confronti del cittadino straniero che manifesta all'ufficio di Polizia di Frontiera la volontà di richiedere la protezione internazionale**, gli accertamenti previsti dagli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento UE n. 2024/1356, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento (*"Accertamenti alla frontiera esterna"*), nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico previste dal comma 2 dell'articolo 10-ter del TUI sono effettuati presso il medesimo ufficio di frontiera. In tali casi trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 dell'articolo 10-ter del TUI, illustrate nei paragrafi successivi.

I controlli preliminari dello stato di salute previsti dall'articolo 12 del Regolamento UE n. 2024/1356, sono effettuati dall'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, attivo presso il valico d'ingresso alla frontiera esterna (art. 10-ter, comma 4-bis, T.U.I.).

- c) Gli accertamenti previsti dagli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento UE n. 2024/1356**, sono effettuati ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento (*"Accertamenti all'interno del territorio"*), nei confronti del cittadino straniero:

- trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro;
- o in posizione di irregolarità sul territorio nazionale (art. 10-ter, comma 4, T.U.I.).

Anche in questo caso, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 dell'art. 10Ter TUI, riportati di seguito. ([ritorna all'indice](#))

L'esclusione degli accertamenti

Sono esclusi dagli accertamenti tutti i cittadini stranieri che, pur trovandosi in posizione di irregolarità al momento del rintraccio, risultino aver fatto ingresso regolare da una frontiera esterna dell'Unione Europea. A titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività, la circolare del Ministero dell'Interno n. 47219 del 12/06/2026 cita: *"i cittadini stranieri con visto valido; stranieri entrati regolarmente in esenzione di visto; i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno scaduto o di cui sia stata rigettata la richiesta di rinnovo etc..."*.

I cittadini stranieri che, nel corso delle verifiche di frontiera, non manifestano la volontà di richiedere la protezione internazionale continuano a essere destinatari dei provvedimenti di respingimento. Nei loro confronti non dovrà essere effettuato il fotosegnalamento né dovranno essere sottoposti a screening (circolare Ministero dell'Interno n. 47219 del 12/06/2026).

È inoltre possibile astenersi dallo svolgere gli accertamenti quando un cittadino straniero, soggiornante in modo irregolare nel territorio nazionale, viene trasferito immediatamente dopo il rintraccio in uno altro Paese membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito di quadri di cooperazione bilaterale.

Infine, possono essere esclusi dagli accertamenti i cittadini stranieri per i quali risultino già presenti inserimenti in Eurodac successivamente al 12 giugno 2026 per motivi di ingresso irregolare, soggiorno irregolare, richiesta di asilo o ingresso a seguito di operazione di ricerca e soccorso. In tali casi si presume, infatti, che gli accertamenti siano già stati effettuati precedentemente. ([ritorna all'indice](#))

Gli accertamenti per i minori

I minori stranieri, accompagnati e no, sono sottoposti agli accertamenti di cui sopra. Durante il loro svolgimento, il minore è accompagnato da un familiare adulto, se presente.

Per quanto riguarda i minori non accompagnati, la circolare del Ministero dell'Interno rinvia ai protocolli esistenti in ambito territoriale rispetto all'adozione di misure volte a garantire che un rappresentante o, qualora questo non sia stato ancora nominato, una persona appositamente formata per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale del minore lo accompagni e lo assista durante gli accertamenti in maniera adatta e adeguata all'età e in una lingua a lui comprensibile. Il fatto che non sia stato nominato un rappresentante o non sia stata designata una persona che funge provvisoriamente da rappresentante non impedisce al minore non accompagnato di esercitare il diritto di chiedere la protezione internazionale (circolare Ministero dell'Interno n. 47219 del 12.06.2026). ([ritorna all'indice](#))

La mancata autorizzazione all'ingresso

Durante lo svolgimento degli accertamenti suddetti, il cittadino straniero non è autorizzato all'ingresso nel territorio dello Stato (comma 1.1 art. 10-ter TUI).

Tale principio si applica anche quando i cittadini stranieri ospitati presso i punti di crisi, vengano trasferiti in strutture analoghe presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 2024/1348 (si leggano i paragrafi successivi) o sul territorio nazionale per l'espletamento delle attività di screening.

La circolare del Ministero dell'Interno del 12 giugno 2026 precisa:

“Durante gli accertamenti alle frontiere esterne le persone interessate non sono autorizzate ad entrare nel territorio nazionale e sono sottoposte a misure tese a garantire che le stesse rimangano a disposizione delle autorità competenti a svolgere gli accertamenti nei luoghi dedicati e per la durata di tali attività, al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le minacce potenziali alla sicurezza interna e gli eventuali rischi per la salute pubblica derivanti dalla fuga.”

Ciò vale anche per i cittadini stranieri privi di autorizzazione a soggiornare nel territorio degli Stati membri, sottoposti agli accertamenti indicati sopra. ([ritorna all'indice](#))

I termini degli accertamenti

Gli accertamenti effettuati in prossimità delle frontiere esterne dovranno essere svolti **entro 7 giorni in qualsiasi luogo adeguato e opportuno designato a livello nazionale, generalmente ubicato presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze o in alternativa, in altri luoghi all'interno del territorio.**

In caso di rintraccio del cittadino straniero nel territorio nazionale o di spontanea presentazione all'autorità competente per richiedere la protezione internazionale, l'intera procedura screening dovrà essere completata entro un **massimo di 3 giorni** dal rintraccio o dalla presentazione dinanzi all'autorità competente. Anche in tali ipotesi, *gli accertamenti sono effettuati in qualsiasi luogo adeguato e opportuno individuato sul territorio nazionale.* ([ritorna all'indice](#))

L'obbligo di fornire i documenti di identità

Nella nuova disposizione è previsto che il cittadino straniero è obbligato ad esibire e a consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità qualora ne sia in possesso, se disponibili (comma 2-quater art. 10-ter TUI).

Ciò viene aggiunto a quanto precedentemente previsto secondo cui il cittadino straniero ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Il Questore può disporre che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso del cittadino straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali (commi 2-bis e 2-ter art. 10-ter TUI). ([ritorna all'indice](#))

Il fermo per accertamenti

Il comma 2-quinquies dell'art. 10-ter TUI stabilisce che gli accertamenti detti in precedenza, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui il cittadino straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera.

Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche in caso di rintraccio del cittadino straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale oppure quando il cittadino straniero è trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro (comma 2-sexies art. 10-ter TUI).

Le autorità di pubblica sicurezza o di frontiera procedono al fermo per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle

verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonché al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e all'inserimento nel sistema Eurodac. L'autorità predetta dà immediata comunicazione scritta del fermo al Procuratore della Repubblica. La comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai citati regolamenti, nonché l'ora di inizio delle operazioni.

Il Procuratore della Repubblica può richiedere integrazioni documentali all'autorità procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata. L'autorità procedente comunica immediatamente al Procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio. Qualora l'attività di identificazione dovesse protrarsi oltre le 48 ore, l'autorità di pubblica sicurezza dovrà chiedere la convalida del fermo al Giudice di Pace. Le operazioni di accertamento, nonché quelle di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac dovranno concludersi comunque entro il termine massimo di **settantadue ore** dal momento in cui si è proceduto al fermo.

Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine di settantadue ore, il cittadino straniero è rimesso in libertà fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10-ter TUI (leggi oltre). ([ritorna all'indice](#))

Il fermo dei minori

Se gli accertamenti di cui al paragrafo precedente riguardano minori - anche in caso di rintraccio in posizione di irregolarità sul territorio nazionale oppure quando si tratta di un trasferimento sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro -, le comunicazioni relative al fermo di cui al comma 2-quinquies sono inviate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e le operazioni hanno luogo alla presenza di un familiare adulto oppure, se si tratta di minore straniero non accompagnato o se non è reperibile un familiare adulto, alla presenza di un rappresentante o, se non designato, di una persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale. Il fermo non può eccedere le quarantotto ore, *“senza pregiudizio del completamento degli accertamenti”*, da compiersi previa collocazione del minore in struttura idonea (comma 2-septies art. 10-ter TUI). ([ritorna all'indice](#))

La convalida del fermo e il ricorso per Cassazione

Il nuovo articolo 10-quater TUI entra nel merito della convalida del provvedimento di fermo per gli accertamenti. La richiesta di convalida del fermo inviata al Giudice di Pace è immediatamente comunicata all'interessato che ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia. Se l'interessato non nomina un difensore di fiducia con dichiarazione contestuale resa all'autorità procedente, quest'ultima lo avvisa che la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza sarà effettuata al difensore nominato d'ufficio, nonché allo stesso interessato nel luogo dove gli accertamenti sono compiuti. Il cittadino straniero è ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore. Se intende partecipare all'udienza, l'interessato può collegarsi esclusivamente dal luogo in cui si trova il difensore, il quale ne attesta l'identità. Il giudice provvede con decreto motivato entro **quarantotto ore** dalla richiesta. Se non è pronunciato in udienza, il provvedimento è comunicato al difensore e all'autorità procedente a cura della cancelleria. La convalida comporta la permanenza nel luogo in cui gli accertamenti sono compiuti, per un periodo massimo di **settantadue ore** a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza oppure dalla sua comunicazione. La materia è regolata dal nuovo **articolo 14.1 TUI** che interviene in merito alle modalità di presentazione del ricorso per Cassazione che deve essere depositato entro **dieci giorni** dalla pronuncia in udienza o dalla

comunicazione. Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, entro cinque giorni dalla notificazione. Si applica il secondo comma dell'articolo 369 del Codice di procedura civile. ([ritorna all'indice](#))

Il trattenimento per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti

Il comma 3 dell'art. 10-ter TUI stabilisce che, **decorso il termine delle settantadue ore, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui in precedenza, configura il rischio di fuga e “non potendosi applicare efficacemente le misure meno coercitive”** il cittadino straniero è trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o le strutture analoghe ovvero nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR). Il trattenimento è disposto, caso per caso, dal Questore e rimane efficace **per una durata massima di ventotto giorni** dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. In tali casi, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 1, secondo periodo, 1.2, 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis TUI che regolano alcuni aspetti del trattenimento nei CPR e le modalità di impugnazione del provvedimento di trattenimento adottato dal Questore dinanzi al Giudice di Pace. Qualora il trattenimento sia disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, la convalida è di competenza della sezione specializzata del Tribunale. **Anche in queste circostanze, il cittadino straniero rimane non autorizzato all'ingresso nel territorio dello Stato.** ([ritorna all'indice](#))

Il mancato completamento degli accertamenti

Nel caso in cui sia **decorso il termine massimo di settantadue ore** di cui al comma 2-quinquies, non sia stato possibile completare gli accertamenti di cui all'articolo 12 del Regolamento UE n. 2024/1356 (sanità e vulnerabilità), al fine di assicurare che il cittadino straniero resti a disposizione delle competenti autorità, è adottato il provvedimento di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 42. Si tratta di un provvedimento prefettizio che prevede l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico che trova applicazione automatica nel caso di procedura accelerata in frontiera (comma 4-ter art. 10-ter TUI). ([ritorna all'indice](#))

I casi di interruzione

Gli accertamenti possono essere interrotti quando i cittadini stranieri lasciano il territorio dello Stato membro per rientrare nel Paese di origine o nel Paese di residenza oppure in un altro Paese terzo in cui gli interessati decidono di trasferirsi o nel quale gli sia consentito il ritorno (comma 4-quater art. 10-ter TUI).

La circolare del Ministero dell'interno 12.06.2026 specifica che in tale previsione rientrano tutti i casi in cui i cittadini stranieri siano interessati da procedure di rimpatrio immediato (art. 13 commi 4 e 5 TUI), di rimpatrio con applicazione di misure alternative al trattenimento (art. 14 comma 1-bis TUI) e di rimpatrio con partenza volontaria (art. 13 comma 5, art. 32 comma 4-bis D. Lgs. n. 25/2008).

Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale o a procedimento di estradizione, gli accertamenti di cui al predetto regolamento non sono effettuati o sono interrotti, salvo che lo straniero risulti avere a carico un procedimento penale per uno o più reati previsti dagli articoli 10, 10-bis 13 e 14 TUI.

In tutti i casi sopra descritti, i controlli di sicurezza, anche a scopo identificativo, devono comunque essere effettuati in maniera sistematica (circolare Ministero dell'Interno 12.06.2026). ([ritorna all'indice](#))

Il completamento degli accertamenti

Una volta completati gli accertamenti o alla scadenza dei termini previsti per il loro svolgimento, per i cittadini stranieri soggetti agli accertamenti alla frontiera esterna che non hanno fatto la domanda di protezione internazionale cesserà la presunzione di non ingresso sul territorio nazionale e nei loro confronti potrà essere attivata la procedura di rimpatrio ordinaria.

I cittadini stranieri sottoposti agli accertamenti all'interno del territorio nazionale che non hanno presentato la domanda di protezione internazionale saranno sottoposti alle procedure di rimpatrio ordinarie.

Per i cittadini stranieri sottoposti agli accertamenti alla frontiera esterna o a quelli all'interno del territorio che hanno fatto la domanda di protezione internazionale è prevista la registrazione della domanda predetta. Successivamente, **verrà rilasciato un documento nominativo contenente il Codice Unico d'Identità (CUI)** attribuito dopo il fotosegnalamento. ([ritorna all'indice](#))

Gli esiti della procedura degli accertamenti

Qualora, nel corso degli accertamenti, il cittadino straniero manifesti la volontà di richiedere la protezione internazionale, una volta conclusa la fase dello screening, il richiedente verrà sottoposto al fotosegnalamento ai fini della richiesta di asilo e si procederà alla registrazione della domanda.

Nel caso in cui al termine della procedura di screening, il cittadino straniero non abbia manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, verrà meno la presunzione di non ingresso sul territorio nazionale e potrà essere attivata la procedura di rimpatrio ordinaria.

Per quanto concerne i valichi di frontiera aerei e marittimi nazionali, gli accertamenti dovranno essere effettuati nei confronti dei cittadini stranieri che non soddisfano le condizioni di ingresso previste dall'art. 6 del Codice Frontiere Schengen. In questi casi, qualora nel corso delle verifiche di frontiera, il cittadino straniero manifesti la volontà di presentare una domanda di protezione internazionale, l'Ufficio di Polizia di frontiera dovrà avviare la procedura screening. Prima della conclusione della procedura screening dovrà essere effettuato il fotosegnalamento finalizzato alla richiesta di protezione internazionale. L'Ufficio procederà alla registrazione della domanda e successivamente verrà rilasciato al richiedente un documento nominativo contenente il **Codice Unico d'Identità (CUI)**, la fotografia e le generalità dichiarate dal cittadino straniero.

La procedura potrà quindi proseguire con l'applicazione delle procedure di frontiera previste dalla normativa comunitaria, qualora ne ricorrano i presupposti, oppure secondo le disposizioni nazionali in materia di protezione internazionale.

I cittadini stranieri che non soddisfano le condizioni di ingresso e che non manifestano la volontà di richiedere la protezione internazionale durante le verifiche di frontiera saranno destinatari dei provvedimenti di respingimento. Nei loro confronti non saranno effettuati né il fotosegnalamento né lo screening. ([ritorna all'indice](#))

3. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La domanda di protezione internazionale si considera presentata quando il richiedente manifesta personalmente la volontà di richiedere la protezione internazionale alle autorità competenti (art. 6 D. Lgs. n. 25/2008).

Secondo l'articolo 7 D. Lgs. n. 25/2008, novellato, il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell'articolo 32 e, qualora abbia

presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del Regolamento UE n. 2024/1348 nonché nelle ipotesi previste dall'articolo 35-bis, commi 3 e 5 (sono i casi in cui la proposizione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia della decisione negativa della Commissione Territoriale e la circostanza in cui il ricorrente abbia richiesto al giudice l'autorizzazione a rimanere) e dall'articolo 35-ter, commi 1, 4 e 6 (casi di ricorsi in cui è stata applicata la procedura di frontiera, senza sospensione automatica dell'efficacia della decisione della Commissione; sospensione per effetto della richiesta di rimanere). ([ritorna all'indice](#))

La procedura

La nuova procedura di riconoscimento della protezione internazionale è regolata dai nuovi artt. 26, 26-bis, 26-ter del D. Lgs. n. 25/2008. Sono previste tre fasi:

1. la **manifestazione della volontà** di richiedere protezione internazionale, presentata direttamente dal richiedente;
2. la **registrazione della domanda** che consiste nella attestazione della presentazione dell'istanza e nella raccolta delle informazioni del richiedente da parte dell'autorità competente (art. 27 APR – Regolamento Ue n. 2024/1948);
3. la **formalizzazione** che consiste nella redazione di un formulario contenente le informazioni relative alla domanda di protezione internazionale.

La procedura assume particolare rilievo anche in considerazione del possibile coinvolgimento, a regime, dei *“soggetti esterni convenzionati”* nella fase di manifestazione della volontà e nella fase di formalizzazione delle domande, superato il regime transitorio (dopo il 31 ottobre 2026). È importante notare che la nuova articolazione della procedura in fasi distinte e successive, che implica il completamento della precedente, presuppone che la mancata partecipazione del richiedente a una delle fasi previste può compromettere la prosecuzione della procedura di protezione internazionale. Pertanto, eventuali mancate presentazioni, ritardi, difficoltà di comunicazione o disfunzioni organizzative possono incidere concretamente sulla domanda. Per questo è essenziale che la persona sia adeguatamente informata sulle diverse fasi della procedura, sulle relative tempistiche e sulle conseguenze che possono derivare dal mancato rispetto degli adempimenti richiesti. Le autorità competenti per la procedura di riconoscimento della protezione internazionale sono individuate dall'art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 25/2008 novellato. Le modalità sono disciplinate dal nuovo articolo 26-ter dello stesso D. Lgs. n. 25/2008 (si legga oltre). ([ritorna all'indice](#))

La manifestazione di volontà

La manifestazione della volontà costituisce la prima fase della procedura. Essa rappresenta il momento nel quale il cittadino straniero esprime l'intenzione di richiedere protezione internazionale: La volontà deve essere manifestata personalmente dal richiedente all'autorità competente. A differenza del sistema previgente, tale fase viene ora distinta dalla registrazione e dalla formalizzazione della domanda.

Sono competenti a ricevere le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale:

- 1) **le questure e gli uffici di polizia di frontiera**, esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 26 comma 2 dello stesso D. Lgs. n. 25/2008 novellato, per i cittadini stranieri che:
 - sono sottoposti agli accertamenti di cui agli artt. 5 e 7 del Regolamento Ue n. 2024/1356 (si legga il paragrafo dedicato), durante gli accertamenti stessi;
 - o sono sottoposti alla misura del trattenimento;

- o sono detenuti;
- o rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio e messi a disposizione degli uffici immigrazione.

Il cittadino di un paese terzo che non è soggetto agli accertamenti ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2 al Regolamento UE n. 2024/1356 o che è stato già sottoposto agli accertamenti e che intende manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale, può manifestare la volontà con le modalità riportate in precedenza. Nel caso in cui il cittadino straniero manifesti la volontà dopo il completamento degli accertamenti di cui sopra, le informazioni fornite in sede di manifestazione della volontà confluiscono nel portale informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno di seguito alla registrazione della domanda (art. 26 comma 2bis D. Lgs. n. 25/2008 novellato).

- 2) le **Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale**, in via ordinaria, **per il tramite di soggetti esterni convenzionati**: nello specifico, nel caso di presentazioni spontanee di cittadini stranieri non rientranti nelle categorie da sottoporre a screening ovvero che, sottoposti a tali accertamenti, decidano di manifestare la volontà in un momento successivo (art. 26 comma 1 D. Lgs. n. 25/2008 novellato).

Laddove la manifestazione sia stata presentata ad una autorità diversa da quella competente alla registrazione la stessa dovrà provvedere a trasmettere l'informazione al più tardi entro 3 giorni lavorativi (circolare Ministero dell'Interno 12.06.2026)

Rimane fermo il principio secondo il quale la domanda si considera presentata quando la **manifestazione di volontà è formulata personalmente** ad una delle autorità competenti secondo le modalità esposte in precedenza (art. 6 comma 1 D. Lgs. n. 25/2008).

Prima possibile e comunque entro la data della registrazione della domanda, **l'ufficio di polizia competente alla registrazione** informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame (art. 10 comma 1 D. Lgs. n. 25/2008). ([ritorna all'indice](#))

La determinazione Stato competente

Nei casi soggetti alla procedura di cui alla Parte III del regolamento UE n. 2024/1351 (Criteri e meccanismi di determinazione dello stato membro competente), **la Questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda**. L'autorità per la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale è **l'Unità AMMR (Asylum and Migration Management Regulation)**, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno le sue articolazioni territoriali (art. 3 comma 3 D. Lgs. n. 25/2008 novellato). ([ritorna all'indice](#))

La registrazione – il rilascio del documento nominativo

A seguito della manifestazione della volontà, la registrazione della domanda costituisce la seconda fase della nuova procedura di protezione internazionale. La **registrazione** della domanda è effettuata dalla Questura o dall'Ufficio di Polizia di Frontiera competente secondo quanto previsto dall'articolo 26-bis del D. Lgs. n. 25/2008, attraverso la compilazione della apposita area del fascicolo nel sistema SUA (Sistema Unico Asilo) del Ministero dell'Interno.

Nel fascicolo vengono inseriti tutti i dati identificativi del cittadino straniero raccolti nel corso dello screening, se avvenuto. Inoltre, in Eurodac, verrà inserito il fotosegnalamento, se non effettuato in precedenza.

La registrazione deve essere effettuata entro 5 giorni dalla manifestazione di volontà o dalla sua ricezione in caso di autorità diversa. Il predetto termine può essere prorogato a 15 giorni qualora un numero sproporzionato di cittadini stranieri presenti la domanda in un arco di tempo ristretto.

La Questura o l'Ufficio di Polizia di Frontiera fornisce al richiedente l'opuscolo informativo di cui all'art. 10 comma 2 del D. Lgs. n. 25/2008 che illustra:

- le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri;
- i principali diritti e doveri del richiedente durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale;
- le prestazioni sanitarie e di accoglienza nonché le modalità per riceverle;
- l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti la protezione internazionale;
- l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri.

Al termine della registrazione, la Questura o l'Ufficio della Polizia di Frontiera rilascerà al cittadino straniero un **documento nominativo** (art. 4 D. Lgs. n. 142/2015), generato automaticamente dal sistema SUA. Tale documento contiene il Codice Unico d'Identità (CUI) assegnato al termine delle attività di fotosegnalamento svolte, nonché la fotografia e le relative generalità dichiarate dal cittadino straniero nel corso del fotosegnalamento (art. 4 comma 1 D. Lgs. n. 25/2008). Inoltre, il documento nominativo:

- è valido fino alla data del rilascio del documento consegnato al momento della formalizzazione della domanda (art. 4 comma 4 D. Lgs. n. 25/2008);
- attesta che la domanda è stata registrata;
- indica la data di registrazione;
- consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445¹.

L'art. 5 del D. Lgs. n. 142/2015 modificato dal Decreto prevede che l'obbligo di comunicare alla Questura il proprio domicilio o residenza è soddisfatto dal richiedente tramite la **dichiarazione resa al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale**. ([ritorna all'indice](#))

La formalizzazione

Anche la formalizzazione costituisce una fase autonoma e distinta rispetto alla registrazione della domanda. Attraverso tale fase il richiedente è chiamato a completare la propria domanda di protezione internazionale, fornendo le informazioni richieste e a produrre la documentazione ritenuta utile a sostenere la richiesta di protezione internazionale. Si tratta quindi di una fase particolarmente delicata, poiché da essa dipende la completezza degli elementi che saranno successivamente valutati dalla Commissione territoriale.

¹ **DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:** ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare.

La domanda di protezione internazionale è formalizzata – ai sensi dell’art. 26-ter del D. Lgs. n. 25/2008 - dal richiedente:

- presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale **per il tramite dei soggetti esterni convenzionati** che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;
- **per il tramite dei gestori dei predetti centri** nel caso in cui il richiedente sia accolto presso i centri di cui agli articoli 9 (centri governativi di accoglienza) e 11 (centri di accoglienza straordinaria – CAS) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; a tal fine, i già menzionati gestori accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;
- dinanzi alle questure, nel caso in cui sia destinatario della misura del trattenimento ovvero detenuto; in entrambi i casi, la domanda verrà formalizzata tramite il sistema SUA.

Il termine della formalizzazione della domanda nel procedimento ordinario è di 21 giorni. Nel caso invece, dell'applicazione delle **procedure di frontiera, il termine è di 5 giorni** decorrenti dalla registrazione della domanda.

Siamo a ribadire che la fase di formalizzazione è una fase decisiva della procedura in cui il richiedente può completare ogni aspetto dell’istanza, provvedendo altresì, a produrre tutti i documenti a sua disposizione necessari a supportare le motivazioni della richiesta. Errori, omissioni o una raccolta incompleta delle informazioni potrebbe, infatti, incidere negativamente sull’esame della domanda da parte della Commissione territoriale.

A seguito della formalizzazione, **al richiedente è rilasciato un documento validato dalla Prefettura territorialmente competente**, recante le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 2024/1348² e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445³ (**art. 4 comma 4 D. Lgs. n. 142/2015 novellato**). **Questo documento sostituisce il permesso di soggiorno cartaceo che non verrà più rilasciato a far data dal 12 giugno 2026**, data di entrata in vigore del D.L. 100/2026, **ad eccezione per i titoli già rilasciati e che necessitano di essere rinnovati, nonché nei casi in cui la domanda sia stata formalizzata prima del 12 giugno e ricada quindi nella disciplina previgente** (circolare Ministero dell’Interno 12 giugno 2026).

Il documento di cui all'articolo 4, comma 4 **consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi novanta giorni dalla formalizzazione della domanda**, se il procedimento di esame della domanda non si è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente (art. 22 novellato D. Lgs. n. 142/2015).

In caso di trattenimento, ovvero in caso di detenzione, al momento della formalizzazione della domanda, la Questura rilascia un **attestato nominativo** recante gli elementi previsti dall'articolo 29, paragrafi 4 e 8, del Regolamento UE n. 2024/1348, nonché il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente.

² **art. 29 par. 4:** “...Le autorità competenti dello Stato membro in cui è formalizzata la domanda... rilasciano, quanto prima dopo la formalizzazione, un documento che comprende almeno gli elementi seguenti, da aggiornare, se del caso: il nome, la data e il luogo di nascita, il genere, le cittadinanze o, se del caso, un'indicazione dell'apolidia, un'immagine del volto e la firma del richiedente; l'autorità emittente, la data e il luogo di rilascio e la durata di validità del documento; lo status di richiedente; una dichiarazione attestante che il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata precisando se è libero di muoversi in tutto il territorio o in una data area geografica; una dichiarazione che il documento non è un documento di viaggio e che al richiedente non è consentito recarsi senza autorizzazione in altri Stati membri...”.

³ **DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:** ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare.

L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di fotosegnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al termine del trattenimento o della detenzione, il richiedente riceve il documento citato in precedenza (art. 4 comma 2 D. Lgs. n. 142/2015 novellato).

La Questura può fornire al richiedente protezione internazionale un documento di viaggio secondo le modalità previste dall'articolo 24 del D. Lgs. n. 251/2007⁴, quando sussistono gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato. La validità del documento è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali è stato rilasciato (art. 4 comma 5 D. Lgs. n. 215/2015).

Terminata la fase della formalizzazione, la Commissione procede all'istruttoria e alla valutazione del merito della richiesta di protezione internazionale, esaminando le dichiarazioni del richiedente, la documentazione prodotta e le informazioni sul Paese di origine. ([ritorna all'indice](#))

Il regime transitorio

Con l'articolo 17 del D.L. n. 100/2026 è stata prevista una disciplina transitoria, per regolamentare lo svolgimento delle procedure di protezione internazionale nel periodo compreso tra il 12 giugno e il 31 ottobre 2026.

Tale disciplina deroga in parte all'attribuzione delle competenze descritte in precedenza, stabilendo che **fino al 31 ottobre 2026**, per tutti i richiedenti la protezione internazionale, le Questure e gli Uffici della Polizia di Frontiera sono in ogni caso competenti a ricevere:

- la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale,
- la registrazione
- e la formalizzazione della domanda.

Dal **12 giugno 2026**, la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione effettuata presso le Questure e gli Uffici di Polizia di Frontiera competenti. La circolare del Ministero dell'Interno del 12 giugno precisa che, in questa fase, la registrazione coincide con la formalizzazione e dunque non sarà più necessaria la compilazione del modello C3.

Al termine della registrazione, al richiedente è rilasciato il documento nominativo previsto dal novellato articolo 4 comma 1 del D. Lgs. n. 142/2015.

Come precisa la circolare del Ministero dell'Interno del 12.06.2026:

- le istanze già presentate verranno gestite sul sistema SUA in base ai processi e ai flussi operativi già esistenti sull'applicativo;
- per le nuove istanze presentate a partire dal 12 giugno si procederà allo svolgimento dei controlli di screening – salvo i casi esentati – sul portale SIA; nel caso in cui lo screening non dovesse essere

⁴ art. 24 D. Lgs. n. 251/2007: "Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra. 2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato. 3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio..."

svolto, le operazioni relative alla manifestazione e alla registrazione dovranno essere effettuate direttamente sul SUA.

Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla **presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026**, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il Tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1 del D.L. n. 100/2026. ([ritorna all'indice](#))

4. LE MISURE ADOTTABILI NEI CONFRONTI DEI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il trattenimento

Il riferimento sono l'articolo 6 del D. Lgs. n. 142/2015, come modificato dal Decreto e gli articoli 10 e 11 della Direttiva UE n. 2024/1346. Vale il principio secondo cui il richiedente protezione internazionale non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda o sulla base della sua nazionalità ovvero per il solo fatto di essere sottoposto alla procedura prevista dal Regolamento UE n. 2024/1351 per la determinazione del Paese competente.

Al richiedente trattenuto a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo. Sulla base di una valutazione caso per caso, il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei CPR nei limiti dei posti disponibili ovvero nelle strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 2024/1348 vale a dire i luoghi in cui sarà espletata la procedura di frontiera (a quest'ultimo proposito si legga il paragrafo dedicato).

In aggiunta a quelli già previsti in precedenza, l'articolo 6 del D. Lgs. n. 142/2015 è stato modificato prevedendo il trattenimento del cittadino straniero che ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento.

Altra novità introdotta dal Decreto all'art. 6 citato è quella che quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5 TUI si sospendono e il Questore trasmette gli atti al giudice competente (non più alla Corte d'Appello) per la convalida del trattenimento per un periodo di sessanta giorni prorogabile nei limiti della durata della procedura applicata al richiedente, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda. **Si evidenzia che la nuova normativa riassegna al giudice civile la competenza per la convalida e la proroga del trattenimento** del richiedente asilo. Contro i provvedimenti adottati ai fini del trattenimento è ammesso ricorso per Cassazione entro **dieci giorni** dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione ai sensi dell'articolo 14.1 TUI (si legga oltre). La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Tornano ad applicarsi le norme del codice di procedura civile. ([ritorna all'indice](#))

Il trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera

L'articolo 6-bis del D. Lgs. n. 142/2015 è stato modificato dal Decreto prevedendo che il richiedente possa essere trattenuto per decidere nell'ambito di una procedura di frontiera sul suo diritto di entrare nel territorio. Si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1 TUI, vale a dire che **il trattenimento non comporta per il cittadino straniero l'autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato**.

Il trattenimento può essere disposto qualora non possano essere applicate efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater, comma 1, lettere c) o d) del D. Lgs. n. 142/2015 (si legga oltre), **nonché negli altri casi in cui la normativa in vigore in precedenza lo prevedeva già**. In ogni caso, il

trattenimento non può protrarsi oltre i termini previsti dall'articolo 51 del Regolamento UE n. 2024/1348 (**12 settimane**), salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall'articolo 6 (vedi paragrafo precedente).

La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda. Quando, entro il termine di dodici settimane non è adottata una decisione, il richiedente è autorizzato ad entrare nel territorio nazionale ma, il trattenimento può proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6 citato.

Se la domanda è rigettata nel termine di dodici settimane, il richiedente non ha più diritto a rimanere e non è autorizzato a entrare nel territorio nazionale. A quel punto potrà essere indirizzato verso la procedura di rimpatrio alla frontiera.

La mancata autorizzazione all'ingresso sul territorio nazionale (comma 1.1. art. 10-ter TUI) è prevista anche nel caso in cui il trattenimento sia disposto negli appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1 TUI ovvero nei CPR situati in prossimità della frontiera o della zona di transito. ([ritorna all'indice](#))

Le misure alternative al trattenimento

Il nuovo articolo 6-quater del D. Lgs. n. 142/2015 stabilisce che nei casi di cui agli articoli 6, 6-bis e 6-ter, illustrati in sintesi nei paragrafi precedenti, il Questore ove ritenga che possano essere applicate efficacemente, dispone nei confronti del cittadino straniero, in luogo del trattenimento, una o più delle seguenti misure alternative:

- a) la consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
- b) la prestazione della idonea garanzia finanziaria stabilita ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2 D. Lgs. n. 142/2015;
- c) l'obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione;
- d) l'obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione.

Nel valutare i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative il Questore tiene conto del rischio di fuga, ovvero se il richiedente rientri in una delle categorie indicate al comma 2 dello stesso articolo 6 ai fini dell'adozione del trattenimento.

Per la convalida dell'applicazione delle misure una questione si applica l'articolo 14, comma 1-bis, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo TUI.

Al richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento, si applica, comunque, la procedura di frontiera e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter D. Lgs. n. 25/2008 (articolo 6-bis comma 2 D. Lgs. n. 142/2015). Allo stesso richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2 D. Lgs. n. 25/2008, e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1 TUI (mancata autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato). ([ritorna all'indice](#))

L'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico

Il nuovo articolo 5 ter D. Lgs. n. 142/2015 prevede che il richiedente possa essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga (si legga oltre), in particolare quando:

- è tenuto ad essere presente in un altro Stato membro nell'ambito della procedura ex Dublino;
- è stato trasferito in Italia dopo essere fuggito in un altro Stato membro (autorizzazione facoltativa).

Quando la domanda di protezione presentata dal richiedente è esaminata nell'ambito della procedura di asilo in frontiera, l'autorizzazione (obbligatoria) a risiedere in un luogo specifico è sempre adottata salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento. In questo caso, al richiedente può essere imposto, con provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria presenza al Prefetto in una data specifica o a intervalli ragionevoli. La segnalazione è effettuata dal richiedente in maniera attiva e volontaria con strumenti di comunicazione a distanza o con altre modalità che consentano l'invio della propria posizione.

L'autorizzazione e la segnalazione sono disposte con provvedimento del Prefetto del luogo dove il richiedente si trova. Quando i predetti provvedimenti sono adottati nei confronti di un minore straniero non accompagnato, il Prefetto ne dà immediata comunicazione all'interessato e al tutore, anche se provvisorio o, in mancanza, al rappresentante nominato (articolo 5-quater D. Lgs. n. 142/2015).

Il richiedente può chiedere di essere autorizzato a risiedere **temporaneamente** in un luogo diverso da quello indicato nel provvedimento del Prefetto. La decisione sulla richiesta è adottata in modo obiettivo e imparziale tenuto conto della situazione individuale del richiedente e in caso di rigetto, essa è motivata ed è impugnabile.

Secondo il nuovo art. 5-quinquies D. Lgs. n. 142/2015, l'interessato, a mezzo di difensore munito di procura speciale, può presentare reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico con ricorso al Giudice del luogo in cui è autorizzato a risiedere, nel termine di **sette giorni** dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice procede nel rispetto del principio del contraddittorio e di concentrazione delle attività processuali e provvede con ordinanza depositata entro venti giorni.

Contro quest'ultimo provvedimento è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14.1 TUI (si veda oltre). ([ritorna all'indice](#))

La competenza per i ricorsi

L'articolo 14 del Decreto ha modificato l'articolo 3 del D.L. n. 13/2017 convertito con la Legge n. 46/2017, per ciò che concerne le competenze delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea presso i Tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello.

La nuova formulazione del citato articolo 3 prevede che le sezioni specializzate siano competenti anche per:

- i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale (comma 1 lettera c-bis);
- per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale (comma 1 lettera c-ter);

- per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il Prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza (comma 1 lettera c-quater).

Inoltre, lo stesso articolo 14 del Decreto **ha abrogato l'articolo 5-bis del D.L. n. 13/2017** che assegnava la competenza alla Corte d'Appello, per i ricorsi per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore disponeva il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 142/2015 e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo TUI, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del D. Lgs. 142/ 2015.

Nelle controversie il Tribunale giudica in composizione monocratica. ([ritorna all'indice](#))

Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino

L'articolo 6-ter del D. Lgs. n. 142/2015 prevede che il cittadino straniero sottoposto alla procedura Dublino di cui al Regolamento Ue n. 604/2013, in attesa del trasferimento, possa essere trattenuto nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) quando sussiste un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-bis TUI⁵. La valutazione sul "notevole rischio di fuga" è effettuata caso per caso.

Il "notevole rischio di fuga" sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento all'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d) mancanza di risorse finanziarie;
- e) il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o ad attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.

Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del Questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima della scadenza di tale termine, il Questore può eseguire il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al Giudice. Si applica in quanto previsto dall'articolo 6 comma 5 del D. Lgs. n. 142/20156. ([ritorna all'indice](#))

⁵ - **art. 14 comma 1-bis TUI:** Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 luglio 2005, n. 155](#), il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

- a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
- b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
- c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

⁶ - **art. 6 comma 5 del D. Lgs. n. 142/2015:** Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, è corredato di motivazione, precisa i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare memorie o deduzioni

5. IL RISCHIO DI FUGA PREVISTO DAL D. LGS. N. 25/2008

È da evidenziare che anche il nuovo articolo 5-sexies del D. Lgs. n. 142/2015 definisce le circostanze in base alle quali è possibile valutare il rischio di fuga ai fini dell'adozione dell'obbligo di dimora di cui all'articolo 5-ter e del trattenimento di cui all'articolo 6 comma 2 lettera d) dello stesso D. Lgs 142.

Il rischio di fuga è valutato caso per caso, sulla base di una o più delle seguenti circostanze:

- il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
- la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
- l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;
- l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità competenti;
- il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione degli articoli 10, 10-ter, 13 commi 2-ter, 5, 13, 13-bis e 14 TUI nonché di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs. n. 25/2008;
- l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13, comma 5.2, e 14 TUI nonché di quelle previste dall'articolo 6-quater;
- l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui all'articolo 10-ter, comma 3, TUI;
- l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater TUI;
- l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;
- l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
- la volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti.

Ai fini della valutazione del rischio di fuga, si tiene altresì conto della violazione dei provvedimenti di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico. ([ritorna all'indice](#))

6. L'ESAME PRIORITARIO – LA PROCEDURA ACCELERATA

L'art. 28 del D. Lgs. n. 25/2008 è stato modificato dal Decreto, assumendo i riferimenti del Regolamento Ue n. 1348/2024. Il presidente della Commissione Territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, **ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5 del Regolamento UE n.**

personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento è trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla Corte d'Appello di cui all'[articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 aprile 2017, n. 46 \(ABROGATO\)](#). Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ... Si applica, per quanto compatibile, l'[articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), ad esclusione di quanto previsto sulle misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14...

2024/1348⁷, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 2024/1348⁸.

Si evidenzia che la procedura accelerata – tra gli altri casi – viene applicata quando il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20%, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.

Le procedure predette si applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 142/2015⁹, all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal

^{7?} **art. 34 paragrafo 5 Regolamento Ue n. 1348/2024** - L'esame di una domanda di protezione internazionale può ricevere priorità da parte dell'autorità accertante, in particolare laddove: essa ritenga la domanda verosimilmente fondata; il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1346 o necessiti delle garanzie procedurali particolari di cui agli articoli da 20 a 23 del presente regolamento, specialmente se si tratta di minore non accompagnato; sussistano fondati motivi per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro; si tratti di una domanda reiterata; il richiedente sia stato destinatario di una decisione a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), della direttiva (UE) 2024/1346, sia stato coinvolto in attività contro l'ordine pubblico o abbia assunto un comportamento criminale.

⁸ **art. 42 par. 1 Regolamento Ue n. 1348/2024** - Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 2, l'autorità accertante accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando: a) nel formalizzare la domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza ai fini della possibilità di attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del Regolamento UE n. 2024/1347; b) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti o contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili ovvero dichiarazioni che contraddicono informazioni pertinenti e disponibili sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del Regolamento UE n. 2024/1347; c) si ritiene che il richiedente, dopo aver avuto la piena opportunità di dimostrare un valido motivo, abbia intenzionalmente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o sussistono evidenti motivi per ritenere che il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire in malafede un documento d'identità o di viaggio per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza; d) il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare, ostacolare o impedire l'esecuzione di una decisione in merito al suo allontanamento dal territorio dello Stato membro; e) un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento; f) sussistono fondati motivi per considerare che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; g) si tratta di una domanda reiterata che non sia inammissibile; h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio di uno Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità competenti o non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; i) il richiedente è entrato legalmente nel territorio di uno Stato membro e, senza un valido motivo, non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle motivazioni della sua domanda; ciò non pregiudica la necessità di protezione internazionale che sorga fuori dal paese d'origine («sur place»); j) o il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.

⁹ **Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 142/2015**, sono considerati persone vulnerabili: i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne, con priorità per quelle in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

Ministero dell'Interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate, ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno.

Si sottolinea inoltre, che l'art. 53 del Regolamento Ue n. 1348/2024 stabilisce che la **procedura di frontiera** non si applichi o cessi in qualsiasi fase, anche nei seguenti casi, quando:

- non possa essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, compresi i minori;
- i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari non possono ricevere il sostegno necessario nei luoghi di cui all'articolo 54 del Regolamento Ue n. 1348/2024 (luoghi per l'espletamento della procedura di asilo alla frontiera);
- sussistono rilevanti motivi medici per non applicare la procedura di frontiera, compresi motivi di salute mentale.

La procedura di frontiera si applica ai minori stranieri non accompagnati solo se sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.

Da questo punto di vista è necessario che le vulnerabilità (mediche, sociali, psicologiche ecc) vengano fatte emergere il prima possibile in modo che il richiedente asilo possa uscire dalla procedura accelerata e di frontiera.

La procedura accelerata e di frontiera, infatti, comporta una riduzione delle garanzie a fronte di una estrema celerità del meccanismo e delle oggettive difficoltà nell'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo. ([ritorna all'indice](#))

7. L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI FRONTIERA E DI TRANSITO

Il nuovo articolo 28-bis del D. Lgs. n. 25/2008 prevede che le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera siano individuate con decreto del Ministro dell'Interno. Al riguardo si segnala che il 10 agosto 2026, è stato pubblicato il [D.M. 21.07.2026](#) che:

- da una parte ha integrato le zone di frontiera o di transito,
- dall'altra ha istituito fino al 14 ottobre 2027, ulteriori sezioni delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, competenti alla trattazione delle domande incanalate nella procedura accelerata alla frontiera

in aggiunta a quelle previste dal [D.M. 5 agosto 2019](#) (*"Individuazione delle zone di frontiera o di transito ai fini dell'attuazione della procedura accelerata di esame della richiesta di protezione internazionale"*).

Oltre a quelle già previste, sono considerate zone di frontiera o di transito:

- l'elenco dei valichi di frontiera comunicato in applicazione del Regolamento (UE) 2016/399 che istituisce il Codice delle Frontiere Schengen;
- l'elenco dei porti di cui all'[allegato A della Legge n. 84 del 1994](#).

Le procedure accelerate di frontiera sono espletate nei luoghi deputati presenti nelle zone predette e negli ulteriori centri individuati nei territori delle province di cui all'allegato A del [D.M. 21.07.2026](#).

Nella circolare del 12.06.2026, il Ministero dell'Interno afferma che, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento Ue 1348/2024, sono state comunicate alla Commissione Ue le zone di frontiera e di transito collegate alle località e alle strutture presso le quali potranno essere svolte le procedure di frontiera.

Nello specifico sono stati individuati i **contesti territoriali dove si svolgeranno le procedure di frontiera: Agrigento, Brindisi, Catania, Cagliari, Caltanissetta, Cosenza, Crotone, Gorizia, Lecce, Matera, Messina, Ragusa, Siracusa, Taranto, Trapani, Trieste, Bari, Livorno, Napoli, Ortona-Chieti, Ravenna, Reggio Calabria, Roma (Civitavecchia), Salerno, Vibo Valentia, Ancona, Genova, La Spezia, Massa, Savona, Milano (aeroporto Linate), Varese (aeroporto Malpensa), Roma (aeroporto Fiumicino).** ([ritorna all'indice](#))

8. LA PROCEDURA ACCELERATA DI FRONTIERA

Per coloro che al termine della procedura di screening (accertamenti), manifestano la volontà di richiedere asilo e che presentino la domanda di protezione internazionale in frontiera, sebbene acquisiscano la qualifica di richiedenti asilo, non sono autorizzati per tutta la procedura a fare ingresso sul territorio nazionale (**finzione di non ingresso**). L'ingresso sarà consentito al termine della procedura a meno che il richiedente non riceva una decisione negativa sulla domanda di protezione internazionale e venga emessa una decisione di rimpatrio.

Per rendere effettiva la finzione di non ingresso, è previsto che per la durata dell'esame della domanda di protezione internazionale, i richiedenti debbano soggiornare alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati in ambito nazionale.

I cittadini stranieri sottoposti a tali procedure verranno collocati in alcuni centri governativi designati specificatamente a tale scopo dove saranno tenuti a rimanere secondo quanto prescritto dal Prefetto. Nell'arco dello svolgimento delle procedure, il cittadino straniero è tenuto a rimanere a disposizione delle autorità in considerazione del fatto che non è autorizzato ad entrare sul territorio nazionale. In tali casi si applica quanto previsto dall'articolo 5-ter D. Lgs. n. 142/2015 (autorizzazione a risiedere in un luogo specifico su disposizione del Prefetto – si legga oltre) introdotto dal Decreto, al fine di assicurare la reperibilità del richiedente asilo nel corso della procedura. Tale misura è obbligatoria in caso di applicazione delle procedure di frontiera. ([ritorna all'indice](#))

I presupposti per l'applicazione della procedura di frontiera

L'art. 43 del Regolamento Ue n. 1648/2024 individua i presupposti per l'applicazione della procedura di frontiera:

- a seguito di una domanda presentata presso un valico di frontiera esterna o in una zona di transito di uno Stato membro;
- a seguito di un rintraccio in relazione ad un attraversamento non autorizzato della frontiera esterna;
- a seguito dello sbarco nel territorio di uno Stato membro dopo un'operazione di ricerca o soccorso;
- a seguito di ricollocazione ai sensi dell'articolo 67 paragrafo 11 del Regolamento Ue n. 1351/2024¹⁰.

¹⁰ - Il trasferimento dell'interessato dallo Stato membro beneficiario verso lo Stato membro di ricollocazione avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro beneficiario, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile ed entro 4 settimane dalla conferma da parte dello Stato membro di ricollocazione o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento con effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3.

I presupposti per la procedura accelerata di frontiera

La circolare del Ministero dell'Interno del 12.06.2026 specifica che la procedura accelerata di frontiera è **facoltativa** nella sua applicazione in tutti i casi in cui ricorrano le circostanze stabilite dall'articolo 42 paragrafo 1 lettere a, b, d, e, g del Regolamento Ue n. 1348/2024¹¹. La procedura si applica **obbligatoriamente** (articolo 45 paragrafo 1 Regolamento Ue n. 1348/2024) quando ricorrono alcune circostanze e nello specifico le seguenti:

- **art. 42 par. 1 lett. c) Regolamento Ue n. 1348/2024:** si ritiene che il richiedente, dopo aver avuto la piena opportunità di dimostrare un valido motivo, abbia intenzionalmente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o sussistono evidenti motivi per ritenere che il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire in malafede un documento d'identità o di viaggio per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza;
- **art. 42 par. 1 lett. f) Regolamento Ue n. 1348/2024:** sussistono fondati motivi per considerare che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;
- **art. 42 par. 1 lett. j) Regolamento Ue n. 1348/2024:** il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla

¹¹ **art. 42 par. 1 Regolamento Ue n. 1348/2024** - Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 2, l'autorità accertante accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando: a) nel formalizzare la domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza ai fini della possibilità di attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del Regolamento UE n. 2024/1347; b) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti o contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili ovvero dichiarazioni che contraddicono informazioni pertinenti e disponibili sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del Regolamento UE n. 2024/1347; c) si ritiene che il richiedente, dopo aver avuto la piena opportunità di dimostrare un valido motivo, abbia intenzionalmente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o sussistono evidenti motivi per ritenere che il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire in malafede un documento d'identità o di viaggio per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza; d) il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare, ostacolare o impedire l'esecuzione di una decisione in merito al suo allontanamento dal territorio dello Stato membro; e) un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento; f) sussistono fondati motivi per considerare che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale; g) si tratta di una domanda reiterata che non sia inammissibile; h) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio di uno Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità competenti o non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; i) il richiedente è entrato legalmente nel territorio di uno Stato membro e, senza un valido motivo, non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle motivazioni della sua domanda; ciò non pregiudica la necessità di protezione internazionale che sorga fuori dal paese d'origine («sur place»); j) o il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.

pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive. ([ritorna all'indice](#))

Esclusioni dalla procedura di frontiera – Le vulnerabilità

La procedura di frontiera non potrà essere applicata ai minori stranieri non accompagnati a meno che non ci siano fondati motivi per ritenere che gli stessi rappresentino un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico. La circolare del Ministero dell'Interno 12.06.2026 dispone che *“nel caso in cui vi siano fondati dubbi sull'età del richiedente (es. straniero visibilmente maggiorenne che abbia dichiarato minore età) si potrà, nelle more dello svolgimento della procedura di accertamento dell'età..., procedere al pre-incalcanamento in procedura di frontiera, essendo fatta salva la possibilità che lo stesso vi venga poi escluso qualora all'esito degli accertamenti dovesse essere confermata la minore età”*.

Il Patto europeo non prevede un'esenzione generalizzata delle persone vulnerabili dalle procedure di frontiera. La vulnerabilità opera principalmente come criterio di valutazione dell'adeguatezza della procedura rispetto al caso individuale piuttosto che come causa automatica di esclusione. Il nuovo comma 2 dell'articolo 28 D. Lgs. n. 25/2008 stabilisce che le procedure accelerate si applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 142/2015¹², all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno (SOPs dei controlli preliminari di salute e vulnerabilità) ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno. Pertanto, ulteriori casistiche di esclusione sono rinvenibili nelle citate SOPs.

Restano esclusi dalle procedure di frontiera i richiedenti rispetto ai quali siano state riscontrate nel corso degli accertamenti nel corso dello screening, condizioni di salute fisica o mentale che non possano essere gestite nell'ambito delle strutture dedicate alle procedure di frontiera nonché tutti i soggetti che siano destinatari di una forma di tutela da parte dell'ordinamento (ad es. donne in stato di gravidanza).

L'articolo 21 del Regolamento Ue n. 2024/1348 stabilisce che *“Qualora l'autorità accertante, anche sulla base della valutazione di un'altra autorità nazionale pertinente, ritenga che non possa essere fornito il necessario sostegno (...) nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 42 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 43, prestando particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere, essa non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente.”*.

L'articolo 53 Regolamento Ue n. 2024/1348 prevede che la procedura di frontiera si applichi ai minori non accompagnati solo quando sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale. Se emergono dubbi sull'età del richiedente, le autorità competenti procedono senza indugio a un accertamento

¹² - **Art. 17 D. Lgs. n. 142/2015:** *Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari - 1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne, con priorità per quelle in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.*

dell'età (art. 53). Lo Stato membro non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera, tra gli altri casi, quando:

- non può essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, compresi i minori, a norma del capo IV della Direttiva UE n. 2024/1346 (*“Disposizioni a favore dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari”*) nei luoghi **per l'espletamento della procedura di asilo alla frontiera (articolo 54 Regolamento Ue n. 1348/2024)**;
- i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari non possono ricevere il sostegno necessario nei luoghi **per l'espletamento della procedura di asilo alla frontiera**;
- sussistono rilevanti motivi medici per non applicare la procedura di frontiera, compresi motivi di salute mentale.

Il comma 3-bis dell'articolo 8 del D. Lgs. n. 25/2008 stabilisce che qualora sia necessario, la Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può disporre visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda. ([ritorna all'indice](#))

La domanda di protezione internazionale

Qualora al termine dello screening ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di frontiera, gli Uffici Immigrazione attesteranno la manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale e successivamente, registreranno la manifestazione della domanda. Il cittadino straniero verrà fotosegnalato ai fini EURODAC e allo stesso verrà consegnato il documento generato dal sistema.

Come detto, il richiedente la cui domanda di protezione internazionale è esaminata con procedura di asilo alla frontiera può essere trasferito, dal punto della frontiera esterna in cui è stato sottoposto agli accertamenti e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di frontiera (nuovo articolo 28-bis.2 D. Lgs. n. 25/2008). Il trasferimento verso le strutture e l'accoglienza nelle medesime non costituiscono autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione dell'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle competenti autorità.

A partire dal prossimo 31 ottobre, al termine del regime transitorio, **l'ente gestore delle strutture provvederà al momento dell'arrivo del richiedente, alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, entro un massimo di 5 giorni dalla registrazione.** Nelle more del termine del regime transitorio saranno competenti alla formalizzazione le Questure dei luoghi in cui hanno sede i centri per le procedure di frontiera.

Nel caso in cui, la Commissione Territoriale competente per l'esame rispetto al luogo di accoglienza applichi la procedura accelerata in frontiera, la stessa entro le successive quattro settimane, deciderà sulla domanda di protezione internazionale (nuovo art. 28-bis.1 D. Lgs. n. 25/2008). ([ritorna all'indice](#))

Il trattenimento dello straniero durante la procedura in frontiera

L'articolo 6-bis del D. Lgs. n. 142/2015 modificato dal Decreto stabilisce che il richiedente possa essere trattenuto per decidere nell'ambito di una procedura di frontiera, sul suo diritto di entrare nel territorio dello Stato. In ogni caso, si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1 TUI vale a dire che il trattenimento non comporta per il cittadino straniero l'autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato. Il trattenimento può

essere disposto qualora non possano essere applicate efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater, comma 1, lettere c) o d) del D. Lgs. n. 142/2015 (si legga oltre), nonché negli altri casi già previsti dalla normativa in vigore.

Il trattenimento non può protrarsi oltre i termini previsti dall'articolo 51 del Regolamento UE n. 2024/1348 (**12 settimane**), salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 142/2015. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda.

Quando, entro il termine di dodici settimane non viene adottata una decisione, il richiedente è autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e il trattenimento può proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6 citato. Se la domanda è rigettata nel termine di dodici settimane, il richiedente non ha più diritto a rimanere in Italia e non è autorizzato a entrare nel territorio nazionale.

La mancata autorizzazione all'ingresso sul territorio nazionale (comma 1.1. art. 10-ter TUI) è prevista anche nel caso in cui il trattenimento sia disposto negli appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1 TUI ovvero nei CPR situati in prossimità della frontiera o della zona di transito. Si rinvia al paragrafo n. 4 "[Le misure adottabili nei confronti dei richiedenti la protezione internazionale](#)". ([ritorna all'indice](#))

Le misure alternative al trattenimento

Al richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento, si applica, comunque, la procedura di frontiera e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter D. Lgs. n. 25/2008. Allo stesso richiedente a seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2 D. Lgs. n. 25/2008 e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1 TUI - mancata autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato – (articolo 6-bis comma 2-bis D. Lgs. n. 142/2015). Si rinvia al paragrafo n. 4 "[Le misure adottabili nei confronti dei richiedenti la protezione internazionale](#)". ([ritorna all'indice](#))

L'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico

Il nuovo art. 5 ter D. Lgs. n. 142/2015 prevede che il richiedente possa essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con l'esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga, in particolare quando il cittadino straniero:

- è tenuto ad essere presente in un altro Stato membro nell'ambito della procedura ex Dublino;
- è stato trasferito in Italia dopo essere fuggito in un altro Stato membro (autorizzazione facoltativa).

Quando la domanda di protezione presentata dal richiedente è esaminata nell'ambito della procedura di asilo in frontiera, l'autorizzazione (obbligatoria) a risiedere in un luogo specifico è sempre adottata salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento. In questo caso, al richiedente può essere imposto, con provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria presenza al Prefetto in una data specifica o a intervalli ragionevoli. La segnalazione è effettuata dal richiedente in maniera attiva e volontaria con strumenti di comunicazione a distanza o con altre modalità che consentano l'invio della propria posizione.

L'autorizzazione e la segnalazione sono disposte con provvedimento del Prefetto del luogo dove il richiedente si trova. Quando i predetti provvedimenti sono adottati nei confronti di un minore straniero non

accompagnato, il Prefetto né dà immediata comunicazione all'interessato e al tutore, anche se provvisorio o, in mancanza, al rappresentante nominato (articolo 5-quater D. Lgs. n. 142/2015).

Il richiedente può chiedere di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello indicato nel provvedimento del Prefetto. La decisione sulla richiesta è adottata in modo obiettivo e imparziale tenuto conto della situazione individuale del richiedente. Essa è motivata in caso di rigetto ed è impugnabile.

Secondo il nuovo art. 5-quinquies D. Lgs. n. 142/2015, l'interessato, a mezzo di difensore munito di procura speciale, può presentare reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico con ricorso al Giudice del luogo in cui è autorizzato a risiedere, nel termine di **sette giorni** dalla comunicazione del provvedimento. Il Giudice procede nel rispetto del principio del contraddittorio e di concentrazione delle attività processuali e provvede con ordinanza depositata entro venti giorni.

Contro quest'ultimo provvedimento è ammesso ricorso per Cassazione ai sensi dell'articolo 14.1 TUI (si veda oltre). ([ritorna all'indice](#))

I termini

Come detto, la durata massima delle procedure di frontiera non possono superare le **12 settimane**. Tale termine decorre dalla data della registrazione della domanda di protezione internazionale e termina nel momento in cui l'interessato non ha più il diritto o l'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale. Il termine è comprensivo non solo della fase amministrativa relativa alla richiesta della protezione internazionale (formalizzazione, audizione e decisione da parte della competente Commissione Territoriale), ma anche della fase dell'eventuale ricorso e decisione dell'autorità giudiziaria sul merito o sulla sospensiva eventualmente proposta. Il termine non può essere sospeso o interrotto. Nel caso in cui l'iter non venga concluso nel periodo previsto, la procedura di frontiera ha termine e la domanda di protezione verrà esaminata come una domanda ordinaria o accelerata e l'interessato sarà autorizzato a entrare sul territorio nazionale. ([ritorna all'indice](#))

Il ricorso nella procedura di frontiera

Il nuovo articolo 35-ter D. Lgs. n. 25/2008 (*"Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera"*) stabilisce che nelle procedure di frontiera contro la decisione della Commissione Territoriale, **è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla notificazione del provvedimento**. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato.

Il ricorrente può chiedere di essere autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato mediante apposita istanza depositata a pena di inammissibilità, unitamente al ricorso. Dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza e nelle more della decisione, il richiedente non può essere allontanato dal territorio nazionale salvo nei casi previsti dagli articoli 56¹³ e 68¹⁴ paragrafo 6 del Regolamento Ue n. 1348/2024.

¹³ - **art. 56 Regolamento Ue n. 1348/2024:** Fatto salvo il principio di non respingimento, gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 68, paragrafo 5, lettera d), laddove: una prima domanda reiterata sia stata formalizzata, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro in questione, e non sia ulteriormente esaminata a norma dell'articolo 55, paragrafo 7; o in un qualsiasi Stato membro sia fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità o per infondatezza o manifesta infondatezza.

Nei successivi **cinque giorni** possono essere depositate le note difensive. Il Giudice decide entro i successivi **dieci giorni** con decreto motivato, se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato nelle more dell'esito del ricorso.

Qualora ritenga che il ricorso possa essere deciso nel merito, il Giudice adotta, nel predetto termine, il decreto, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

Quando l'istanza è accolta, il ricorrente è autorizzato a rimanere nei luoghi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 2024/1348 fino all'adozione della decisione di merito del ricorso.

Alla scadenza del termine di **dodici settimane** decorrenti dalla data di registrazione della domanda effettuata, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio nazionale e a ricevere il documento previsto dall'articolo 4, comma 4 D. Lgs. n. 142/2015.

Entro il medesimo termine di dodici settimane, il Giudice adotta il decreto previsto dall'articolo 35-bis, comma 13 D. Lgs. n. 25/2008 con il quale rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. L'autorizzazione a rimanere perde efficacia qualora il ricorso sia rigettato.

Contro il provvedimento del Giudice è ammesso ricorso per Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria.

Il ricorrente non è autorizzato e non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato quando la relativa istanza di autorizzazione sia stata rigettata o quando il ricorso sia stato rigettato.

Anche per i ricorsi in caso di applicazione della procedura in frontiera, non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (art. 35-bis comma 14 D. Lgs. n. 25/2008).

Si evidenzia, infine, che il comma 4-bis dell'articolo 32 D. Lgs. n. 25/2008 prevede che, nei casi di cui al comma 4, primo periodo¹⁵, la decisione della Commissione territoriale reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e il provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10 comma 2 lettera b-bis TUI. Tale provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 35 comma 1 D. Lgs. n. 25/2008. ([ritorna all'indice](#))

9. LA DOMANDA MANIFESTAMENTE INFONDATA

Il nuovo articolo 28-ter D. Lgs. n. 25/2008 stabilisce che la Commissione territoriale respinge la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza se, al momento della conclusione dell'esame, ricorre una delle fattispecie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j)¹⁶, e paragrafo 3¹⁷, del Regolamento Ue n. 1348/2024. ([ritorna all'indice](#))

¹⁴ "...gli Stati membri possono disporre nel diritto nazionale che, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non ha diritto di rimanere, fermo restando il rispetto del principio di non respingimento, se si ritiene che l'impugnazione sia stata presentata esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro..."

¹⁵ La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis), b-ter), e b-quater, del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 23-bis, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

¹⁶ - leggi nota n. 9

¹⁷ - art. 42 paragrafo 3 citato - La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se: a) il richiedente proviene da un paese terzo che può essere considerato paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento; b) sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a

10. I CASI DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

L'articolo 29 del D. Lgs. n. 25/2008, come modificato dal Decreto, amplia i casi in cui la Commissione territoriale possa dichiarare inammissibile la domanda di protezione internazionale e non procedere al suo esame. È il caso della domanda reiterata in cui non sono emersi o non sono stati presentati dal richiedente nuovi elementi rilevanti in relazione all'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale o in relazione al motivo di inammissibilità addotto in precedenza. ([ritorna all'indice](#))

11. LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE

Con l'inserimento del **comma b-quater all'articolo 32 D. Lgs. n. 25/2008**, la Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale e non procede all'esame della stessa, quando accerta la sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 38 paragrafo 1 lettere a), b), c), d) ed e) del Regolamento Ue n. 1348/2024, vale a dire:

- un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese di primo asilo a norma dell'articolo 58, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;
- un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 59, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;
- uno Stato membro diverso dallo Stato membro che esamina la domanda ha concesso al richiedente la protezione internazionale;
- un Giudice penale internazionale abbia disposto la ricollocazione sicura del richiedente in uno Stato membro o in un paese terzo o intraprende inequivocabilmente azioni in tal senso, a meno che non siano emerse nuove circostanze pertinenti di cui il giudice non abbia tenuto conto o non vi sia stata alcuna possibilità giuridica di addurre dinanzi a tale giudice penale internazionale circostanze pertinenti alle norme sui diritti umani riconosciute a livello internazionale;
- al richiedente interessato è stata emessa una decisione di rimpatrio a norma dell'articolo 6 della Direttiva 2008/115/CE e tale richiedente ha fatto domanda solo dopo sette giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la decisione di rimpatrio, a condizione che sia stato informato delle conseguenze della mancata domanda entro tale termine e che dalla scadenza di tale periodo non siano emersi nuovi elementi rilevanti.

La decisione prevista dal citato comma b-quater e il verificarsi delle ipotesi previste dagli artt. 23, 23-bis, 29 e 29-bis del D. Lgs. n. 25/2008, comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il

norma del diritto nazionale; c) si tratta di una domanda reiterata che non sia inammissibile; d) si ritiene che il richiedente, dopo aver avuto la piena opportunità di dimostrare un valido motivo, abbia intenzionalmente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o sussistono evidenti motivi per ritenere che il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire in malafede un documento d'identità o di viaggio per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza; e) oppure il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.

richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni previste dai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2 TUI.

La decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso. Quest'ultima produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa. Sia la decisione della Commissione territoriale sia l'attestazione sono impugnabili ai sensi dell'articolo 32, comma 4 D. Lgs. n. 25/2008. ([ritorna all'indice](#))

12. L'IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI

L'art. 35 D. Lgs. n. 25/2008 prevede che avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è previsto anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1 D. Lgs. n. 25/2008¹⁸.

Le controversie sono disciplinate dagli articoli 35-bis e 35-ter D. Lgs. n. 25/2008. Quest'ultimo articolo (articolo 35-ter) regola le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera (vedi il paragrafo dedicato alla procedura in frontiera).

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente si trova in un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana (articolo 35-bis comma 2 D. Lgs. n. 25/2008).

Il nuovo **comma 2-bis** dell'articolo 35-bis citato stabilisce che nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del Regolamento UE n. 2024/1348¹⁹, e quindi nei casi di procedura accelerata, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, **entro sette giorni dalla notificazione del provvedimento**.

La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348²⁰. In questi ultimi casi, con istanza da proporsi con il ricorso introduttivo, il ricorrente può chiedere di essere autorizzato a rimanere in Italia.

Il Giudice entro i successivi dieci giorni decide con decreto motivato se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere in attesa dell'esito del ricorso. Quando l'istanza è accolta, al ricorrente è rilasciato il documento

¹⁸ - **art. 32 comma 3.1 D. Lgs. n. 25/2008:** *Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'[articolo 19, comma 2, lettera d-bis](#), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto.*

¹⁹ in caso di decisione di rigetto della domanda per inammissibilità, per ritiro implicito, per infondatezza o per manifesta infondatezza se, al momento della decisione, sussiste una delle circostanze di cui all'articolo 42, paragrafo 1 o paragrafo 3 (vedi note 9 e 14);

²⁰ art. 68 par. 3 Regolamento Ue n. 1348/2024: Fatto salvo il principio di non respingimento, il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale non hanno diritto di rimanere a norma del paragrafo 2 quando l'autorità competente ha adottato una delle decisioni seguenti: a) decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza se, al momento della decisione: i) il richiedente è soggetto ad un esame accelerato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1 o paragrafo 3; ii) il richiedente è soggetto alla procedura di frontiera, tranne nel caso in cui sia un minore non accompagnato; b) decisione di rigetto della domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), d) o e), o dell'articolo 38, paragrafo 2, tranne nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato soggetto alla procedura di frontiera; c) decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito; d) decisione di rigetto della domanda reiterata per infondatezza o manifesta infondatezza; e) o decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), d) o e), oppure dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento UE n. 2024/1347.

previsto dall'articolo 4, comma 4 D. Lgs. n. 25/2008 (nuovi **commi 4 e 4-bis dell'art. 35-bis D. Lgs. n. 25/2008**).

Il richiedente non può essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione territoriale fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza per l'autorizzazione a rimanere e, qualora tale istanza sia proposta con il ricorso, fino alla decisione del Giudice.

La predetta previsione non si applica quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 56²¹ e 68²², paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348 (**nuovo comma 5 dell'articolo 35-bis D. Lgs. n. 25/2008**)

Da ultimo, è stato modificato il comma 13 dell'articolo 35-bis D. Lgs. n. 25/2008 prevedendo che **entro otto mesi** dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Nei casi previsti dal **comma 2-bis** del medesimo articolo, la decisione è adottata **entro quattro** mesi dalla presentazione del ricorso. Il decreto non è reclamabile. Il provvedimento di autorizzazione a rimanere, adottato ai sensi del **comma 4-bis**, perde efficacia qualora il ricorso sia rigettato, anche con decreto non definitivo.

Rimane invariato, invece, il termine per proporre ricorso per Cassazione che è di **trenta giorni** con decorrenza dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria.

È stato altresì modificato il comma 17 dell'articolo 35-bis D. Lgs. n. 25/2008: la disposizione prevede che, quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del Regolamento UE n. 2024/1348²³, il Giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del medesimo Testo Unico. Qualora, invece, non ritenga le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo e secondo periodo, dell'articolo 35-bis stesso.

Infine, è stato abrogato il comma 4-bis dell'art. 3 del D.L. n. 13/2017 convertito dalla legge n. 46/2017. Tale norma prevedeva che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti avverso le decisioni adottate dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione nazionale anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, venissero decise dal Tribunale in composizione collegiale. ([ritorna all'indice](#))

13. IL RITIRO IMPLICITO DELLA DOMANDA

²¹ **art. 56 Regolamento n. 1348/2024:** Fatto salvo il principio di non respingimento, gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 68, paragrafo 5, lettera d), laddove: una prima domanda reiterata sia stata formalizzata, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro in questione, e non sia ulteriormente esaminata a norma dell'articolo 55, paragrafo 7; o in un qualsiasi Stato membro sia fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità o per infondatezza o manifesta infondatezza.

²² **art. 68 par. 6 Regolamento Ue 1348/2024:** gli Stati membri possono disporre nel diritto nazionale che, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non ha diritto di rimanere, fermo restando il rispetto del principio di non respingimento, se si ritiene che l'impugnazione sia stata presentata esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro.

²³ In caso di decisione di rigetto della domanda per inammissibilità, per ritiro implicito, per infondatezza o per manifesta infondatezza se, al momento della decisione, sussiste una delle circostanze di cui all'articolo 42, paragrafo 1 o paragrafo 3 (vedi note 9 e 14).

Il nuovo art. 23-bis del D. Lgs. n. 25/2008 stabilisce che la Commissione territoriale adotta una decisione con cui dichiara il ritiro implicito della domanda nei casi previsti all'articolo 41, paragrafo 1 del Regolamento UE 2024/1348, vale a dire quando:

- il richiedente, senza valido motivo, non ha formalizzato la domanda a norma dell'articolo 28 pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso;
- il richiedente rifiuta di collaborare e non comunica le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), o i propri dati biometrici;
- il richiedente rifiuta di comunicare il proprio indirizzo, qualora ne abbia uno, a meno che l'alloggio sia fornito dalle autorità competenti;
- il richiedente, senza giusto motivo, non ha partecipato al colloquio personale allorché vi era tenuto a norma dell'articolo 13 o, senza giusto motivo, ha rifiutato di rispondere alle domande durante il colloquio in modo da rendere l'esito del colloquio non sufficiente a decidere sul merito della domanda;
- il richiedente ha violato più volte gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 9, paragrafo 4, o non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, a meno che possa dimostrare che tale inosservanza è imputabile a circostanze specifiche che sfuggono al suo controllo;
- il richiedente ha formalizzato la domanda in uno Stato membro diverso da quello previsto all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1351 e non rimane in tale Stato in attesa della determinazione dello Stato membro competente o dell'attuazione della procedura di trasferimento, se del caso.

Qualora al momento del ritiro implicito la Commissione territoriale abbia già appurato che non sussistono i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, essa adotta una decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza.

La decisione predetta comporta, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis dell'articolo 32 D. Lgs. n. 25/2008 o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2 TUI. La decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa. Entrambi i provvedimenti sono impugnabili (articolo 32, comma 4 D. Lgs. n. 25/2008).

Qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento. Anche in questo caso, entrambi i provvedimenti sono ricorribili (articolo 32, comma 4-bis D. Lgs. n. 25/2008). ([ritorna all'indice](#))

14. IL RISCHIO DI FUGA AI FINI DELL'ESPULSIONE

Il comma 4 dell'articolo 13 TUI prevede che l'espulsione è eseguita con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica anche quando sussiste il pericolo di fuga.

Ai sensi del comma 4-bis (novellato), del medesimo articolo 13 T.U.I., si configura il rischio di fuga, quando ricorra almeno una delle seguenti circostanze in base alle quali caso per caso, è accertato il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione (in grassetto le novità):

- mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
- mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato **ovvero di un indirizzo affidabile**;
- avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, **anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento**;
- **il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 2-ter, 5, 13 e 13-bis, nonché degli articoli 10, 10-ter e 14 e di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;**
- avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 **nonché dell'articolo 14 e di quelle previste dall'articolo 6-quater del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;**
- **l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 3 dell'articolo 10-ter;**
- **l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui ai commi 2-bis o 2-quater, dell'articolo 10-ter;**
- la mancanza di collaborazione nell'ottenimento di un documento di identità o di viaggio;
- l'aver in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;
- l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
- la volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti;
- l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli delle autorità competenti;
- **il rifiuto espresso di aderire a programmi di rimpatrio volontario assistito o di reintegrazione per i quali lo straniero ha ricevuto la pertinente informazione.**

La nuova formulazione della norma che individua il rischio di fuga, ha ricompreso le casistiche riportate dalle novità introdotte dal nuovo articolato che regola la procedura riguardante l'ingresso sul territorio nazionale, gli accertamenti previsti dal Regolamento Ue n. 1348/2024 e la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, quali ulteriori elementi da utilizzare per facilitare l'adozione di provvedimenti di espulsione. ([ritorna all'indice](#))

15. IL RICORSO PER CASSAZIONE

Il nuovo articolo 14.1 TUI stabilisce che contro il decreto che decide:

- sulla convalida,
- sulla proroga,
- o sul riesame del trattenimento,
- o delle misure alternative,

è proponibile ricorso per Cassazione ai sensi dell'articolo 360 del Codice di procedura civile, **entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione.**

Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, entro **cinque giorni** dalla notificazione. Si applica il secondo comma dell'articolo 369 del Codice di procedura civile.

La Corte decide in camera di consiglio **entro trenta giorni** dal deposito del ricorso. L'adunanza può svolgersi anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza. **L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può depositare il solo dispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei successivi quindici giorni.** ([ritorna all'indice](#))

16. EURODAC – L'INTEROPERATIVITÀ DELLE BANCHE DATI

L'articolo 13 del Decreto prevede anche ai fini dell'attuazione del Regolamento UE n. 2024/1358, il rafforzamento dell'interoperabilità tra le principali banche dati utilizzate dalle autorità competenti in materia di immigrazione, asilo e sicurezza.

A tal fine, il sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali risultante dalla digitalizzazione del casellario nazionale d'identità del Ministero dell'Interno è interconnesso con il Centro Elaborazione Dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.

Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è allocato il punto di accesso nazionale ad Eurodac incaricato di trasmettere e aggiornare, nel sistema europeo, i dati e le informazioni previste dal Regolamento UE n. 2024/1358.

Il Punto di accesso nazionale dialoga, anche mediante apposite soluzioni informatiche, con le principali banche dati del Ministero dell'Interno, tra cui:

- il Centro Elaborazione Dati (CED) di cui all'articolo 8 della legge n. 121/1981;
- il sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali e delle immagini facciali;
- il sistema informativo di cui all'articolo 12, comma 9-septies, del TUI;
- l'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno;
- i sistemi informativi della Commissione nazionale per il diritto di asilo e del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, limitatamente ai dati relativi ai minori, allo status del richiedente e all'eventuale acquisto della cittadinanza italiana.

Per completare l'attuazione del Regolamento UE n. 2024/1358, il Ministero dell'Interno adotterà uno o più decreti attuativi volti a disciplinare le modalità tecniche di funzionamento e di interoperabilità dei sistemi informativi. ([ritorna all'indice](#))

17. IL POTENZIAMENTO DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI

L'articolo 15 del Decreto introduce misure di rafforzamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alle attività connesse alle nuove procedure di frontiera.

A tal fine, il Ministero dell'Interno è **autorizzato, per gli anni 2027 e 2028, ad assumere a tempo determinato 240 unità di personale con qualifica di funzionario e 77 unità di personale con qualifica di assistente.** Le assunzioni potranno avvenire mediante concorso pubblico, scorrimento di graduatorie vigenti

o, nei limiti delle risorse disponibili, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite agenzie di somministrazione di lavoro.

Per l'attuazione della misura è **autorizzata una spesa di euro 657.211 per l'anno 2026 e di euro 19.645.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028**, finanziata mediante la riduzione di specifici fondi già previsti dalla legislazione vigente.

Il potenziamento delle Commissioni territoriali, così come la **valorizzazione del personale che vi opera con professionalità elevata**, è una necessità strutturale non più rinviabile cui si deve provvedere con il **rafforzamento dell'organico a tempo indeterminato**. Non è condivisibile sotto nessun profilo il reiterarsi di un approccio transitorio ed emergenziale, quale è il ricorso a personale a termine in somministrazione per un'attività che richiede, oltre ad un'elevata specializzazione anche una stabilità occupazionale tale da garantire l'assoluta assenza di alcun condizionamento. È, invece, necessario un concorso pubblico per l'assunzione di personale che contempli anche la valorizzazione dell'esperienza prestata anche mediante i rapporti di lavoro in somministrazione da eventuali candidati, al fine di non disperdere le competenze e l'esperienza acquisite. ([ritorna all'indice](#))

18. L'UFFICIO PER IL PROCESSO STRALCIO PRESSO LE SEZIONI SPECIALIZZATE

L'art. 16 del Decreto è stato sostituito dall'art. 7 comma 1 lettera c) del D.L. n. 144/2026. Quest'ultimo ha confermato che presso ciascuna delle sezioni specializzate del Tribunale previste dal D.L. n. 13/2017 convertito, venga istituito un **"Ufficio per il processo stralcio"** per una più celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. n. 13/2017 convertito, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1²⁴, pendenti alla data dell'11 giugno 2026.

²⁴ **Art. 3 – comma 1 D.L. n. 13/2017** - Le sezioni specializzate sono competenti:

- a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
- b) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
- c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- c-bis) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale;
- c-ter) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale;
- c-quater) per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza;
- d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del Regolamento UE n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.**

Art. 3 comma 2 D.L. 13/2017 - Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.

Si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della 12 giugno 2026.

Per lo svolgimento di tali attività **sono assegnati agli uffici almeno tre giudici onorari di pace, ai quali può essere delegata la trattazione e la definizione dei procedimenti.** La delega è consentita fino al 31 ottobre 2029 o, se precedente, fino alla definizione dell'intero arretrato agli uffici per il processo stralcio.

I giudici onorari di pace assegnati sono destinati alla trattazione dei procedimenti previsti, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a dodici mesi, salvo imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio.

I procedimenti suddetti sono definiti in composizione monocratica pur proseguendo nelle forme di cui all'articolo 35-bis del D. Lgs. n. 25 del 2008, nel testo vigente fino al 12 giugno 2026, previa fissazione di udienza avanti al Giudice delegato alla trattazione. L'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del Codice di procedura civile.

Si segnala la misura prevista dal nuovo comma 10 dell'articolo 16 del Decreto secondo la quale *“il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”*, anche per supportare le Sezioni Specializzate.

La disposizione prevede inoltre l'aggiornamento delle piante organiche dei magistrati onorari, specifiche attività formative nelle materie oggetto dei procedimenti trattati e la proroga di una parte del personale amministrativo già impiegato presso l'Ufficio per il processo, al fine di garantire il funzionamento delle nuove strutture.

La previsione che istituisce gli uffici per il processo stralcio, cui si destina, con una proroga di soli tre mesi, parte dei precari PNRR addetti agli uffici per il processo, con contratto in scadenza il 30 giugno 2026, è la prova inconfutabile della necessità di potenziare la dotazione organica del Ministero della Giustizia, le cui carenze coinvolgono la quasi totalità degli uffici, e l'ennesima prova di quanto le possibilità fornite dalle risorse per il PNRR con cui sono stati assunti 12.000 precari continuano a non essere colte dall'amministrazione e dal Governo: serve stabilizzare **tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori ancora in servizio e serve mettere a regime l'Ufficio per il Processo** salvaguardando le professionalità maturate e un'esperienza positiva, serve procedere a nuove assunzioni di personale per il Ministero della giustizia e aumentare la dotazione organica. ([ritorna all'indice](#))

19. LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'articolo 17 del Decreto prevede alcune disposizioni transitorie e applicative:

- **fino al 31 ottobre 2026**, le Questure e gli Uffici della polizia di frontiera sono in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, nonché a procedere alla registrazione e alla formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti;
- **a decorrere dal 12 giugno 2026**, la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione effettuata presso le Questure e gli Uffici di Polizia di Frontiera competenti;
a decorrere dal 12 giugno 2026, la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata dal richiedente al momento della registrazione effettuata presso le Questure o l'Ufficio di Polizia di

Frontiera competente; contestualmente alla registrazione della domanda, è rilasciato al richiedente il documento nominativo previsto dall'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 142/2015;

- **ai procedimenti amministrativi o giudiziari** avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1. ([ritorna all'indice](#))